



Oggetto: Comune di Montale (PT) - Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, per l'esame della conformazione del Piano Strutturale ai contenuti del PIT-PPR

1ª Seduta - 15/09/2022

Verbale della Riunione

Il giorno 15/09/2022, sono convenuti e presenti in videoconferenza i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota prot. 0302683 del 29/07/2022 :

per la **Regione Toscana**: arch. Marco Carletti, Dirigente del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio con funzioni di Presidente, arch. Massimo del Bono P.O. "Toscana Centro" del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, dott. Andrea Biagini, Funzionario del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, geol. Alfia Pasquini del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;

per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Firenze, Pistoia e Prato**: arch. Eugenia Valacchi, responsabile tutela territoriale per il Comune di Montale, delegata in base alla nota registrata al prot. MiC n. 347699 del 13/09/2022 allegata al presente verbale; Alla riunione sono inoltre invitati e presenti:

per il **Comune di Montale**: arch. Simona Fioretti, Responsabile del Procedimento e del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, arch. Riccardo Breschi progettista incaricato, vice sindaco Emanuele Logli

per la **Provincia di Pistoia**, arch. Francesca Simonetti, servizio pianificazione TPL, valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio provinciale.

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 09:30

Il Comune di Montale è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 13.04.2006, divenuto esecutivo a seguito di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 21 del 24.05.2006, integralmente rinnovato con una variante generale approvata con deliberazione consiliare n. 16 del 04.04.2014 (PS 2014).

Alla scadenza quinquennale del primo Regolamento Urbanistico, il comune si è dotato di Piano Operativo conformato al PIT-PPR, approvato con deliberazione consiliare n.19 del 6.4.2019 e divenuto esecutivo a seguito di pubblicazione sul BURT n. 27 del 3.7.2019, redatto, in base alle disposizioni transitorie della LR 65/14, con il perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 224 della stessa legge.

Inoltre,

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2019 è stato formalizzato l'avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale del Comune di Montale, in conformità alla Legge Regionale n. 65/2014 ed al PIT-PPR;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 03.11.2021 il PS è stato adottato;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 15.07.2022, sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Con nota prot. reg. n. 292022 del 21/07/2022, il Comune di Montale ha trasmesso la documentazione relativa all'*approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni del Piano Strutturale*, indicando puntualmente i documenti e gli elaborati modificati o redatti ex novo, a seguito dell'accoglimento totale o parziale delle osservazioni e richiedendo contestualmente la convocazione della presente conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 31 comma 1 della L.R. 65/2014 e dell'art. 21 della *Disciplina di Piano* del PIT/PPR.

Costituiscono oggetto delle valutazioni della Conferenza paesaggistica gli elaborati con l'impronta digitale HASH, elencati nel documento trasmesso con email del 08/08/2022 e allegato al presente verbale.

In data 29/07/2022, con protocollo regionale n. 302683, la Regione Toscana ha trasmesso agli Enti competenti la convocazione della Conferenza paesaggistica indetta per la data odierna.

Con nota prot. regionale n. 0313236 del 08.08.2022 la Regione Toscana ha trasmesso una richiesta di integrazioni agli elaborati a mezzo contributo del Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

Con nota prot. n. 0345741 del 12.09.2022 il Comune di Montale faceva pervenire le deduzioni integrative richieste;

La Conferenza paesaggistica tra Regione Toscana e MiC è chiamata a verificare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 della L.R. 65/2014 e dell'art. 21 della *Disciplina di Piano* del PIT/PPR, la conformazione del Piano Strutturale in oggetto.

La Conferenza ricorda che, in applicazione del comma 1 dell'art. 21 della *Disciplina di Piano del PIT/PPR*, gli strumenti della pianificazione si conformano alla disciplina statutaria del PIT/PPR, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso.

La Conferenza richiama inoltre l'art. 6 c. 3 dell'*Accordo (...) tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione* siglato in data 17 maggio 2018, in cui si stabilisce che: "in sede di riunione conclusiva, la valutazione sulla conformazione o adeguamento è espressa "in forma congiunta dal MiCT e dalla Regione per le parti di territorio che riguardano i Beni paesaggistici, e dalla sola Regione per le restanti parti di territorio".

Il Responsabile del Procedimento del comune di Montale conferma la regolarità urbanistica del Piano Strutturale in oggetto, come da relazione allegata alla delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 15.07.2022.

Si ricorda che con nota prot. 0200369 del 06/05/2021, il Comune di Montale ha richiesto la convocazione della conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 co. 3 e 4 della LR 65/2014, per l'acquisizione del parere vincolante in relazione alle seguenti previsioni che comportano la trasformazione di suolo non edificato all'esterno del territorio urbanizzato, come individuato dal PS ai sensi dell'art. 4 della legge regionale. La conferenza, svoltasi il 28/06/2021 ha esaminato le seguenti previsioni:

- A1 - Connessione viaria con Montemurlo a Stazione – Oste
- A2 – Adeguamento del collegamento viario con Montemurlo al Ponte sull'Agna
- A3 – Variante di via V.Alfieri
- A4 – Nuova connessione viaria con Agliana
- B1 - Nuovo insediamento produttivo in via Croce Rossa a Stazione
- C1 - Nuovo impianto sportivo di via A.Pacinotti
- C2 – Struttura socio-sanitaria in complesso produttivo "Ex filatura SIFIM"
- C3 – Area a verde pubblico a Tobbiana

La Conferenza di Copianificazione si è conclusa ritenendo le previsioni coerenti a quanto previsto dall'art.25 c. 5 della L.R. 65/2014, precisando comunque che:

- *in generale "tenuto conto dei valori ecologici e paesaggistici del contesto di inserimento, si evidenzia la necessità di prevedere adeguate opere di mitigazione/integrazione e tutela paesaggistica, al fine di ridurre i*

livelli di impermeabilità ecologica e gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul paesaggio”;

- per la previsione A4, interessata dal vincolo ex art. 142, lett. b) laghi del D.Lgs. 42/2004 del Lago del Parco Pertini, “in fase di elaborazione progettuale dovranno essere svolte le opportune analisi relative all’inserimento paesaggistico, rispettando altresì le prescrizioni di cui all’art. 7.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR. Inoltre si ritiene opportuno che la previsione venga inserita nel Piano Strutturale come indicazione strategica condizionata ad una verifica ed un accordo con il Comune di Agliana”.
- per la previsione B1, “nel caso in cui l’amministrazione fosse interessata a rivedere le strategie di tutela definite dal PO per l’area, al fine di localizzare una nuova attività produttiva in una porzione dell’ambito “EA1” (con modifica del perimetro dello stesso), il procedimento da seguire prevede la redazione di una specifica variante al PO.
- per la previsione C2, “Si suggerisce che le aree di pertinenza della struttura a diretto contatto con il territorio aperto, garantiscano una oculata qualità progettuale degli spazi aperti, i quali costituiscono di fatto il margine del lotto, al fine di perseguire l’integrazione nel contesto di riferimento, caratterizzato principalmente da un paesaggio rurale”.

Contributi tecnici degli enti preposti formulati in fase di osservazione

La **Regione Toscana** richiama i contenuti del proprio contributo inviato ai sensi dell’art.53 della L.R. 65/2014 (prot. reg. 26111 del 24/01/2022) , con particolare riferimento ad alcune previsioni già oggetto di Copianificazione:

- Con riferimento alla previsione “C1 – Nuovo impianto sportivo di via A. Pacinotti” (art. 40), già contenuta nel vigente Piano Operativo, si ricorda che l’area è compresa all’interno del sistema morfogenetico dell’“Alta Pianura” (I Invariante), le cui indicazioni per le azioni prevedono di “limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche”. Inoltre, nella II Invariante strutturale, l’area è individuata come “Agroecosistema intensivo” per il quale è prevista, come indicazione, la “[...] Tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee. Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari. [...]”. Si richiede pertanto che nell’art. 40 del PS vengano inserite precise indicazioni dirette al PO, riferite alla tutela delle risorse idriche e del reticolo idrografico, in coerenza con le indicazioni per le azioni della I e II Invariante del PIT/PPR.
- In riferimento alla previsione “B1 – Nuovo insediamento produttivo in via Croce Rossa a Stazione”, si richiama quanto espresso dalla conferenza di copianificazione: “nel caso in cui l’amministrazione fosse interessata a rivedere le strategie di tutela definite dal PO per l’area, al fine di localizzare una nuova attività produttiva in una porzione dell’ambito “EA1” (con modifica del perimetro dello stesso), il procedimento da seguire prevede la redazione di una specifica variante al PO”. A tal fine si ricorda che l’eventuale variante al PO, finalizzata all’attuazione della strategia del PS, come rappresentata nella tav. P.04, dovrà tenere conto che:
 - per la I invariante strutturale del PIT-PPR, l’area ricade nel sistema morfogenetico dell’“Alta Pianura”, tra le cui indicazioni è previsto di “limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche”;
 - per la II invariante strutturale del PIT-PPR, l’area è riconosciuta come “Agroecosistema intensivo” le cui indicazioni per le azioni orientano alla “[...] Tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee. Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari. [...]”;
 - per la IV invariante strutturale del PIT-PPR, l’area è riconosciuta come “Morfortipo dell’ortoflorovivaismo (22)”, in cui si individua tra gli obiettivi specifici, quello della “tutela e conservazione degli spazi non costruiti e non impermeabilizzati agricoli e naturali per il loro valore paesaggistico e ambientale; [...] realizzazione di aree o fasce di rinaturalizzazione, soprattutto nei contesti più altamente artificializzati o a corredo dei corsi d’acqua, che possono rappresentare elementi strategici per la ricostituzione della rete ecologica; [...]”.

Controdeduzione del Comune

Il **Comune**, controdeducendo all’osservazione regionale, ha richiamato il fatto che le previsioni oggetto di Copianificazione nel PS sono già state disciplinate all’interno del POC approvato, e successivamente

conformato al PIT-PPR ai sensi dell'art.21, in quanto aree interne al T.U., poiché lo stesso è stato individuato ai sensi dell'art.224 delle norme transitorie della LR 65/2014. Le medesime previsioni sono state riproposte dal PS ma, alla luce del nuovo perimetro del T.U. individuato ai sensi dell'art.4 della LR 65/2014, esse risultano esterne al TU e quindi sono state sottoposte al parere della conferenza di Copianificazione. Ciò premesso il **Comune** ha ritenuto il contributo sostanzialmente accoglibile il contributo per quanto riguarda i riferimenti alle *Invarianti I e II* per entrambe le previsioni mentre, per quanto riguarda l'invariante IV (Morfortipo dell'ortoflorovivaismo riferito alla previsione B1), fa presente che il PS adottato, in conformità alla perimetrazione delle aree vocate all'attività vivaistica pistoiese effettuata dalla Variante al PTC della Provincia di Pistoia (tav. 17 -Territorio rurale) non inserisce fra le aree vocate al vivaismo l'area dove ricade la previsione B1. Si fa inoltre presente che nella Disciplina del PS all'art.40 comma 8-previsione B1 è riportato il parere della conferenza di Copianificazione con l'impegno a redigere la Variante al PO nel caso di attivazione della destinazione produttiva dell'area. Il Comune ha quindi provveduto a introdurre i riferimenti alle disposizioni delle Invarianti I e II Si all'interno dello stesso art.40 comma 8.

Ricognizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art.142 del Codice

In merito alla ricognizione dei vincoli, il Settore regionale Tutela Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio, occupandosi dell'aggiornamento e dell'integrazione progressiva dei contenuti del PIT/PPR in copianificazione con il Ministero della Cultura, ha il compito di verificare se l'Amministrazione comunale intenda proporre, ai sensi dell'art. 5, co. 4 dell'Allegato 8B del PIT/PPR, "le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina [dei Beni paesaggistici ed in particolare delle aree tutelate per legge di cui all'art. 142, co. 1, del Codice] e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio, che una volta validate dal Ministero e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, vengono recepite negli elaborati del Piano [PIT/PPR], ai sensi dell'art.21 della L.R.65/2014".

La **Conferenza**, prende atto di quanto espresso dal settore Tutela Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio all'interno della nota di cui al Prot. 0313236 del 08/08/2022 che viene allegata al presente verbale quale parte integrante. In particolare, il Settore regionale citato, alla luce delle ultime integrazioni trasmesse dall'AC segnala alla Conferenza i seguenti aspetti:

- Con riferimento alla Relazione forestale inclusa tra la documentazione, segnala che essa non risulta firmata digitalmente dal tecnico competente in materia. Pertanto, si chiede al Comune la trasmissione tramite PEC di tale elaborato firmato digitalmente.
- Con riferimento alla cartografia predisposta ai fini della ricognizione del quadro vincolistico evidenzia l'opportunità di predisporre una Tavola dello Stato sovrapposto tra i vincoli del Quadro conoscitivo del PIT-PPR e la proposta di esclusione da parte dell'AC.
- Visto che nella Tavola della ricognizione dei vincoli paesaggistici operata dall'AC sono stati riportati i poligoni delle zone A e B dei centri abitati di cui si propone l'esclusione, sarebbe necessario attestare che l'individuazione delle zone A e B è stata effettuata "ai sensi del DM 1444/68" (allegando gli stralci delle norme tecniche del medesimo programma di fabbricazione in cui viene espressamente richiamato il DM 1444/68).
- In merito alla richiesta di esclusione delle zone A e B, ricadenti nel centro abitato, del buffer del vincolo del lago che si trova nel comune di Agliana, il Settore rinvia agli approfondimenti con la Soprintendenza in attesa di ricevere la documentazione di cui al punto precedente.

Il **Comune**, in sede di conferenza, verifica che sulle norme tecniche del Regolamento Edilizio, allegato al Programma di Fabbricazione approvato con decreto ministeriale n. 16337/1970 r.e. 235, all'art.3 viene fatto esplicito riferimento al DM 1444/68 come riferimento legislativo ai fini della redazione dello strumento. Si tratta di un riferimento di carattere generale che non viene richiamato nelle specifiche norme delle zone A e B, ma il Comune evidenzia come le tavole del Pdf riportino chiaramente il perimetro delle zone con la dizione A e B e che dunque non possano essere equivocate con zone "assimilate alle A e B", e su queste basi dichiara di non aver problemi ad attestare che la zonizzazione del Programma di Fabbricazione sia stata fatta sulla base del DM 1444/68.

Valutazioni espresse dalla Soprintendenza in merito al Quadro conoscitivo del PS – Elenco dei Beni culturali tutelati ai sensi del Titolo II del D.Lgs n.42/2004

La Soprintendenza, nella nota assunta al prot. reg. n. 349076 del 14/09/2022, allegata al presente verbale quale parte integrante:

- Preso atto delle ricognizioni effettuate nel doc. 3A e nella Tav.3A relativamente a beni presuntivamente culturali, precisa che gli immobili di proprietà privata non sottoposti a decreto di vincolo espresso non possono essere inclusi nell'elenco dei beni presuntivamente culturali sottoposti alla disciplina di tutela del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in quanto non ricadenti nella fattispecie individuata dal combinato disposto art. 10 co. 1 e art. 12 del Codice. Per tali immobili, dunque, ravvisa la necessità di essere appuntati all'evidenza quali oggetti suscettibili di particolare attenzione conservativa, le cui modalità di intervento devono essere opportunamente disciplinate dalla normativa edilizia e urbanistica.
- Sollecita l'integrazione del PS con la schedatura degli immobili individuati nel documento 3A, non potendosi ritenere esaustivo il mero elenco ricognitivo.
- Condivide quanto espresso nella nota del Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio in relazione alle ricognizioni previste all'elaborato 7B del PIT-PPR, ovvero che si produca un'adeguata documentazione di approfondimento che giustifichi l'esclusione del Torrente Agna dai vincoli ex art.142 c.1 lett. c) e che si precisi maggiormente la fattispecie in cui ricade l'area da stralciare ex art.142 c.1 lett. g) ai sensi dell'elaborato 7B del PIT-PPR.
- In merito alla perimetrazione beni culturali con areali di rispetto, preso atto delle perimetrazioni delle pertinenze dei centri e nuclei storici e delle emergenze architettoniche, raccomanda di individuare opportune linee di indirizzo operativo per incentivarne il mantenimento dell'integrità, della prospettiva e delle condizioni ambientali e di decoro, integrando di conseguenza il PO laddove necessario. A tal proposito chiede chiarimenti in merito all'individuazione di tali areali nel POC approvato.

Il **Comune**, in relazione all'elenco dei beni presuntivamente culturali, precisa di aver inserito nell'elenco anche immobili di proprietà non pubblica ma che rivestono in qualche modo interesse pubblico, ma coglie l'indicazione della Soprintendenza di effettuare una verifica sullo stato di tali immobili e di eliminare la dizione proprietà privata dagli elenchi.

In merito alla schedatura il **Comune** richiama il fatto che la schedatura degli immobili di cui all'allegato A3 è stata effettuata in sede di redazione di Piano Operativo al quale il PS rimanda e non sono stati inseriti ulteriori immobili nel corso della redazione del PS, ma si rende peraltro disponibile verificare ed integrare l'elenco degli immobili oggetto di schedatura conformemente alle indicazioni ministeriali.

In merito alla perimetrazione dei beni culturali con areali di rispetto, il **Comune** dichiara che all'art.15 c.4 delle NTA del Piano Strutturale individua i criteri per la redazione dei perimetri di massima degli ambiti di pertinenza che corrispondono a quelli del POC, specificando che il POC ha il compito di approfondire e definire in modo puntuale tali criteri di massima. Per quanto riguarda gli ambiti nel tessuto urbanizzato privi di un intorno paesaggistico il POC può non individuare una reale di pertinenza ma prevede norme per garantire un assetto urbano che sia coerente con le regole insediative storiche.

La Conferenza conclude condividendo la necessità di inserire nelle NTA del PS un chiaro riferimento alla disciplina del POC.

Valutazioni espresse dalla Soprintendenza in merito al perimetro del territorio urbanizzato

La Soprintendenza, nella nota assunta al prot. reg. n. 349076 del 14/09/2022, allegata al presente verbale quale parte integrante, chiede che il perimetro del Piano Strutturale e quello del PO conformato nel 2019, siano coincidenti invitando dunque l'AC ad adeguare il perimetro individuato nel Piano Operativo in linea con il Piano Strutturale.

La Regione ricorda che il perimetro il territorio urbanizzato del PO, in conformità alla norma transitoria della LR 65/14, è stato individuato in base ai disposti dell'art. 224 della legge regionale e che al momento attuale sono vigenti le salvaguardie del P.S. adottato di cui all'art.92 c.5 della L.R. 65/2014. Il comune, una volta approvato il Piano Strutturale provvederà ad adeguare il Piano Operativo secondo lo stato di diritto delle aree.

Il **Comune** conferma di voler procedere a redigere apposita variante al PO ai fini dell'adeguamento al PS una volta che esso sarà approvato e vigente.

Valutazioni espresse dalla Soprintendenza in merito alla relazione di conformità con il PIT-PPR

La Soprintendenza, nella nota assunta al prot. reg. n. 349076 del 14/09/2022, allegata al presente verbale quale parte integrante, sottolinea che ai fini della conformazione al PIT-PPR, non si potrà ritenere sufficiente la mera riproposizione nella Disciplina di Piano degli obiettivi e direttive contenute nella Scheda d'ambito e nell'Elaborato 8B; di conseguenza, risulta necessario un approfondimento di tali norme all'interno del Piano Strutturale affinché siano sviluppate e articolate nello strumento urbanistico tramite una coerente definizione della disciplina e delle strategie del territorio; non si può ritenere sufficiente quanto sostenuto nelle controdeduzioni del Comune, ovvero che tale disciplina sia contenuta nel PO, vista la differente natura e durata dei due piani.

Il **Comune** risponde che la norma del PS ha cercato di costruire un riferimento “dinamico” ad una disciplina, quella del PO, che si è già spinta oltre il livello di approfondimento proprio del PS seppure concordi sul fatto che la scala operativa adeguata per la disciplina paesaggistica di indirizzo sia quella del Piano Strutturale. Si rende comunque disponibile ad integrare la norma del PS con gli approfondimenti attualmente contenuti nel PO.

La **Soprintendenza** e la **Regione**, preso atto delle deduzioni comunali, evidenziano che, ai fini della conformazione del PS, non è sufficiente un mero richiamo alla disciplina del PO ancorché previamente conformato. Ritengono in linea generale che le previsioni del PS in merito a quanto sopra osservato – anche in considerazione delle indicazioni che seguono - risultino frammentarie e a tratti incomplete, in quanto la disciplina paesaggistica di indirizzo deve essere contenuta nel PS (oggetto di odierna conformazione) e non solo nel PO. Chiedono pertanto al Comune di integrare la disciplina come richiesto.

Valutazioni espresse dalla Soprintendenza in merito ai Beni Archeologici

La Soprintendenza, nella nota assunta al prot. reg. n. 349076 del 14/09/2022, allegata al presente verbale quale parte integrante, prende atto del documento 3B "Carta dei beni di potenziale interesse archeologico" e delle relative schede, che comprendono siti, aree e tracce di permanenza della ripartizione centuriale del territorio, redatte da idonea professionista di settore. Tale quadro conoscitivo sarà utile per regolare gli interventi di tutela del patrimonio nelle attività di trasformazione del territorio.

Conclusioni della Conferenza

- In merito al Quadro Conoscitivo: considerato che gli immobili di proprietà privata non sottoposti a decreto di vincolo espresso non possono essere inclusi nell'elenco dei beni presuntivamente culturali sottoposti alla disciplina di tutela del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in quanto non ricadenti nella fattispecie individuata dal combinato disposto art. 10 co. 1 e art. 12 del Codice – la Conferenza ravvisa la necessità che tali immobili siano appuntati all'evidenza quali oggetti suscettibili di particolare attenzione conservativa, le cui modalità di intervento devono essere opportunamente disciplinate dalla normativa edilizia e urbanistica. Sollecita inoltre la schedatura degli immobili individuati nel documento 3A, non potendosi ritenere esaustivo il mero elenco ricognitivo.
- In merito alla Perimetrazione dei beni culturali con areali di rispetto: la Conferenza raccomanda di individuare opportune linee di indirizzo operativo per incentivarne il mantenimento dell'integrità, della prospettiva e delle condizioni ambientali e di decoro, integrando eventualmente il PO.
- la Conferenza evidenzia che, ai fini della conformazione del PS, non è sufficiente la mera riproposizione nella Disciplina di Piano degli obiettivi e direttive contenute nella Scheda d'ambito e nell'Elaborato 8B, risultando necessario un approfondimento di tali norme all'interno del Piano Strutturale affinché siano sviluppate e articolate nello strumento urbanistico tramite una coerente definizione della disciplina e delle strategie del territorio; non si può ritenere sufficiente quanto sostenuto nelle controdeduzioni del Comune, ovvero che tale disciplina sia contenuta nel PO, vista la differente natura e durata dei due piani.

- In merito alla ricognizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art.142 del Codice si rimanda a quanto sopra specificato.

La **Provincia di Pistoia**, concorda con le indicazioni di Regione e Soprintendenza.

Il **Comune** prende atto delle indicazioni della Conferenza e concorda sulle modifiche e integrazioni richieste.

La Conferenza, sulla base della documentazione agli atti prodotta dal Comune e riportata in narrativa, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti, considerato l'esito delle valutazioni odierne, aggiorna i propri lavori a seguito della trasmissione degli elaborati integrati e modificati come richiesto.

La Conferenza termina i propri lavori alle ore 13,35

per la Regione Toscana

Arch. Marco Carletti _____

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

Arch. Eugenia Valacchi _____

ALLEGATI:

- Elenco documenti del PS con corrispondente codice HASH
- Delega funzionario Soprintendenza (prot. MiC n. 347699 del 13/09/2022)
- Nota Soprintendenza (prot. reg. 0349076 del 14/09/2022)
- Nota Settore Paesaggio (prot. reg. 313236 del 08/08/2022)